



Comunicazione n°93

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "BERNARDO MARSANO"-GENOVA
Prot. 0000228 del 31/01/2023
IV (Uscita)

Genova, prot. vedasi segnatura

A tutto il personale Docente ed ATA
e, p.c. alla direttrice SGA
Al sito web

OGGETTO: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.

Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010;

Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il CCNL Comparto Scuola 29/11/2007, in particolare l'art. 15, c. 6 e il CCNL 19/4/2018, ART. 32;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del 19/6/2020 n° 12032;

Vista la Circolare n. 45 dell'INPS dell'1 marzo 2011, n. 127 del 2016 e succ.;

Visto il D.L. 105/2022;

Al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992;

Si forniscono le seguenti direttive nel richiedere il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 per l'assistenza a persona disabile, in vigore a partire dalla data odierna (31/1/2023):

- La richiesta per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/1992 va rinnovata annualmente;
- La richiesta va inoltrata all'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo valevole per l'anno in corso e, per conoscenza, all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92;
- La richiesta dei benefici di cui sopra va formalizzata producendo la seguente documentazione:
 - Domanda in carta semplice nella quale si dichiara che:
 1. L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
 2. la convivenza o meno con l'assistito;
 - Alla domanda bisogna allegare:
 1. Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
 2. Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.
 3. Dichiarazione scritta di altri familiari attestante l'impossibilità di richiedere di beneficiare dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito

oppure l'autorizzazione a beneficiare essi stessi di tali permessi. In questa seconda ipotesi, ogni richiesta di permesso deve essere accompagnata da dichiarazione dell'altro familiare fruitore dei permessi, attestante di non averne usufruito nella stessa giornata.+

Ai fini di continuare ad usufruire dei permessi è necessario presentare quanto prima tutta la documentazione richiesta, se non già presente in segreteria.

CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'ANNO PRECEDENTE

Ogni dipendente è tenuto/a, secondo le modalità di cui agli artt. 78 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente. Se neanche l'anno precedente sono stati prodotti i documenti di cui sopra, il/la dipendente è tenuto/a a farlo al più presto per poter continuare ad usufruire dei permessi in oggetto.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal/la dipendente:

- in giornate non ricorrenti;
- non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all'igiene, aiuto all'alimentazione, supporto personale), ma solamente per necessità di tipo 'sanitario';
- comunicati in anticipo il mese precedente per consentire all'Amministrazione di redigere il cronoprogramma dei permessi di cui sotto.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in oggetto sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 25 del mese precedente.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore o la lavoratrice potrà variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione con congruo anticipo di almeno 3 giorni, per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di consentire l'organizzazione dei servizi e garantire il buon funzionamento dell'amministrazione.

Infine, si porta a conoscenza del personale scolastico le prerogative dell'Istituzione scolastica e della dirigente:

- ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge 102/2009, la scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92;
- la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruiti a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio;

- la Dirigente potrà procedere, tramite le forze dell'ordine o gli Enti competenti, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la decadenza del beneficio in esame. L'utilizzo dei permessi a scopo personale profila, infatti, una condotta censurabile e lesiva della buona fede: il/la dipendente che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile, ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto.

La Dirigente Scolastica

Maria Orestina Onofri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)